

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3502 del 24/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE OTTESOLA - USO: STRADA ARGINALE PRIVATA - RICHIEDENTE: I.I. CAMORALI FABRIZIO - PRATICA: 32067/2025 - PROCEDIMENTO: PC25T0047.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3661 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI LUGAGNANO
VAL D'ARDA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE OTTESOLA - USO:
STRADA ARGINALE PRIVATA - RICHIEDENTE: I.I. CAMORALI
FABRIZIO - PRATICA: 32067/2025 - PROCEDIMENTO: PC25T0047.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/10/2025 e registrata al PG/2025/176127 del 06/10/2025 con cui l’AZIENDA VITIVINICOLA FABRIZIO CAMORALI, C.F./P.iva 01176980330 ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di lunghezza pari a circa 1000 m pertinenza del Torrente Ottesola nel Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), ad uso strada arginale privata, individuata al foglio 14, fronte particelle 17, 33, 14, 16 e 13, N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC);

PRESO ATTO, ALTRESÌ CHE, che dall’esame della visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia risulta che la ragione sociale corretta della Richiedente è I.I. CAMORALI

FABRIZIO;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 28 del 28/01/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi da :

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/95808 del 26/05/2026) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;
- Comune di Lugagnano Val d'Arda (nota PG/2026/16301 del 28/01/2026);

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 15/06/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

DATO ATTO:

- che in data 04/06/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 18/06/2026 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'I.I. Fabrizio Camorali, P.Iva 01176980330 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ottesola, di lunghezza pari a circa 1000 m sita in località Prato Ottesola, in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), catastalmente identificata al foglio n.14, fronte particelle 17, 33, 14, 16 e 13, da destinarsi ad uso strada arginale privata procedimento PC25T0047;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 16/06/2026 (PG/2026/110778 del 17/06/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 182,10 euro euro di cui sono dovuti per l'anno in corso 106,23 euro pari a 7 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non

autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Impresa Individuale Camorali Fabrizio, P.Iva 01176980330 (cod. pratica PC25T0047).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Ottesola, sponda destra, individuata N.C.T. del Comune di Lugagnano V. Arda (PC) al Foglio 14, fronte mappali 17, 33, 14, 16 e 13, come da elaborato planimetrico allegato.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di lunghezza pari a circa 1000 m, è destinata ad uso strada arginale privata.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza

Territoriale Bacini idr. da Tidone ad Arda - assunto al prot. ARPAE n. 95808 del 26/05/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.


ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



SETTORE COORDINAMENTO SICUREZZA TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE Piacenza
piacenza@pec.arpae.it
[Procedimento PC25T0047]
[Pratica 32067/2025]
[Cat. D.1.1 - D.G.R. 714/2022]


Riscontro a nota prot. ARSTPC n. 1184 del 12/01/2026

OGGETTO: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 32067/2025 - Procedimento PC25T0047 - Richiesta di concessione area demaniale del torrente Ottesola in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) per uso: strada arginale - RICHIESTA PARERI, NULLA-OSTA - VALUTAZIONI - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del Demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico in endoprocedimento per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza preposta, altresì, al rilascio di autorizzazione idraulica ed all'accesso in alveo per le casistiche ricomprese alla lettera A dell'allegato parte integrante della D.G.R. 714 del 09/05/2022 recante le "DIRETTIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO", ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge Regionale n. 13/2015;
- l'Ufficio ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. ARSTPC n. 1184 in data 12/01/2026, l'espressione del parere idraulico di competenza a Questo Ufficio Territoriale in merito alla richiesta, avanzata dal Sig. Corradi Stefano (nel seguito, *Richiedente*) per conto dell'Azienda Vitivinicola Fabrizio Camorali, di rilascio di nuova concessione di aree demaniali per uso strada carrabile in fregio al torrente Ottesola [categorizzata D.1.1 "istanze di nuove occupazioni senza opere"], ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), sponda sinistra, località La Gerra Prato Ottesola, e censite al N.C.T. del succitato Comune al foglio 14 fronte mappali 17, 33, 14, 16 e 13.

Vista la documentazione d'accompagnamento trasmessa:



si evince che l'oggetto della concessione all'utilizzo consiste in una strada carrabile ghiajata - esistente all'attualità - ricavata su aree afferenti al Demanio idrico regionale.

Considerato che:

- la richiesta di autorizzazione è assimilabile sotto il profilo idraulico alla Richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904;
- trattasi di nuova concessione all'uso richiesto in relazione al quale lo Scrivente Ufficio Territoriale non è a conoscenza - fino all'attualità - di alcun danno o variazione al *buon deflusso e corretto regime idraulico* del torrente Ottesola imputabile al parallelismo con l'infrastruttura viaria oggetto del presente documento, ex T.U. R.D. 523/1904;
- il *Richiedente* assevera quanto segue:

Premesso che:

- Risulta tale argine sotto vincolo Paesaggistico di cui al Dlgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. C;
- L'Azienda Vitivinicola, come da visura camerale in allegato, ha in gestione i terreni Censiti al Catasto Terreni di Lugagnano Val d'Arda;
- Essendo la strada di servizio all'Azienda Vitivinicola/ del richiedente ed essendo per lui fondamentale per il normale svolgimento della sua attività;
- Le particelle lungo il torrente, di cui possiede la comproprietà, sono censite al Catasto Terreni di Lugagnano Val d'Arda al foglio 14 Mappali 55-65-67-69-128.

Con la presente si richiede quanto in oggetto al fine di poter procedere alla sistemazione del manto stradale esistente in quanto al momento si trova in uno stato precario dovuto alla parziale erosione dell'argine.

Lugagnano Val d'Arda, 02/10/2025

IL TECNICO
della Provincia di Parma
Geom. Stefano CORRADI
N. 1889
Geom. Stefano CORRADI



- attraverso il presente documento endoprocedimentale, la Scrivente Autorità idraulica esprime il proprio nulla osta idraulico per quanto attiene al solo uso richiesto senza opere della strada carrabile nell'ambito della concessione categorizzata D.1.1 che il competente Ufficio ARPAE riterrà di rilasciare.

Ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente ed in forza dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed ai soli fini idraulici, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

alla richiesta, avanzata dal Sig. Corradi Stefano (nel seguito, *Richiedente*) per conto dell'Azienda Vitivinicola Fabrizio Camorali, di rilascio di nuova concessione di aree demaniali per uso strada carrabile in fregio al torrente Ottesola [categorizzata D.1.1 "istanze di nuove occupazioni senza opere"], ubicato in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), sponda sinistra, località La Gerra Prato Ottesola, e censite al N.C.T. del succitato Comune al foglio 14 fronte mappali 17, 33, 14, 16 e 13, nel rispetto delle prescrizioni sottoelencate:

- il *Richiedente* dovrà provvedere autonomamente, in ottemperanza all'art. 12 del T.U. R.D. 523/1904, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dipendenti dalla normale divagazione del torrente Ottesola nel tratto interferente, di monte e di valle, con la strada carrabile, provvedendo alla contestuale manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio carico, di tutte le opere di difesa idraulica connesse all'infrastruttura viaria in argomento, compresa la rimozione del materiale fluitato sia periodica che immediatamente dopo il deposito a causa di eventi di piena;
- il *Richiedente* è tenuto, a proprio carico, al contenimento della vegetazione, per un tratto pari a tutta l'estensione lineare in sponda sinistra del parallelismo tra l'infrastruttura viaria interferente ed il sedime demaniale del torrente Ottesola, provvedendo, altresì, alla rimozione delle alberature sulla sponda opposta che per caduta potrebbero arrecare ostacolo al libero deflusso del torrente Ottesola ed alla percorribilità della strada carrabile medesima; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale oltre che nel rispetto della D.G.R. 1919 del 04/11/2019, al fine, possibilmente, di non arrecare disturbo all'avifauna durante il periodo di nidificazione;
- è fatto assoluto divieto di eseguire prelievi di materiale litoide, di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale del torrente Ottesola ed ogni qualsivoglia loro forma di allontanamento e commercializzazione;
- il *Richiedente* è costituito custode delle aree demaniali in argomento e dell'infrastruttura viaria concessa in uso insistente su di esse, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo delle stesse da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione da parte della Scrivente Autorità idraulica; sarà in capo allo stesso *Richiedente* l'onere di assicurare il rispetto della presente disposizione;
- è a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi in uso e, a riguardo, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904; a tal proposito, si esorta il soggetto *Richiedente* a prendere visione dei divieti di cui all'art. 96 - in particolare per le lettere c), g), h) - in relazione ai lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese soprattutto con riferimento ad azioni che possano accentuare l'erosione di fondo e spondale; a tal riguardo è fatto obbligo verso il *Richiedente* di adottare le dovute soluzioni ritenute idonee ad ottemperare a detti obblighi;
- è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante qualunque intervento in alveo di manutenzione ordinaria e straordinaria, contattando preventivamente il SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di posta elettronica certificata

STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma;

- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico - quali, ad esempio, ripristini spondali di qualunque entità conseguenti ad erosione laterale od interventi in alveo simili che dovessero interessare l'infrastruttura viaria concessa in uso - queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di specifica richiesta di autorizzazione idraulica e susseguente rilascio di titolo autorizzativo in esito a parere idraulico favorevole da parte della Scrivente Autorità idraulica; detta richiesta dovrà essere corredata - pena il diniego - di documentazione tecnica progettuale minima sull'intervento che si intende attuare, atta a consentire allo Scrivente UT di formulare le opportune valutazioni di competenza nell'ambito di un quadro generale quanto più circostanziato possibile;

- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica; in relazione all'eventuale impiego degli stessi si rammenta l'onere, a carico del soggetto pubblico o privato che ne tragga diretto beneficio, di provvedere a loro regolarizzazione da ottenersi attraverso il rilascio di concessione demaniale da parte del preposto Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna;

- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;

- è fatto obbligo al *Richiedente* di mantenere le aree demaniali concesse in uso sgombre da ogni rifiuto residuale derivante dagli interventi manutentivi, provvedendo al suo corretto smaltimento e sua differenziazione in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia; dovrà essere allontanato dal sedime demaniale anche ogni eventuale residuo vegetale di risulta da ogni lavorazione, quali ramaglie o simili, che possano costituire ostacolo al buon deflusso delle acque del torrente Ottesola, compromettendone l'ufficiosità idraulica del tratto di valle;

- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al soggetto *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle aree concesse in uso, anche in relazione a potenziali eventi di piena eccezionale e non necessariamente prevedibili. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'immediata interruzione di ogni attività manutentiva in alveo e sulle sponde in qualunque momento in concomitanza di ogni livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione, rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.